

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3332/91 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti importati ivi elencati devono essere accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti a pratiche enologiche che non sono ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni del citato regolamento o a quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo

umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2200/91<sup>(2)</sup>; che il periodo di validità della deroga è spirato il 31 ottobre 1991; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo in questione, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, è opportuno prorogare di tre mesi il periodo di validità di tale deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data « 31 ottobre 1991 » è sostituita da « 31 gennaio 1992 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. J. SIMONS

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

<sup>(1)</sup> GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 2 e rettifica nella GU n. L 257 del 14. 9. 1991, pag. 48.